SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 14 novembre 2002.

Nuovo albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/ALBO).

02A13487

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Santa Lucia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati, contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1 lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Lolli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco,

Dato a Roma, addì 18 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 settembre 2002, da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.89/2672/Gab. dell'11 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Lolli.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Marradi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Marradi (Firenze) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Matulli;

Considerato che il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, con delibera del 14 marzo 2002, adottata dal consiglio comunale di Marradi (Firenze) ai sensi e con la procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Marradi (Firenze) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marradi (Firenze) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Giuseppe Matulli.

Il dott. Giuseppe Matulli, con ordinanza del sindaco di Firenze, datata 2 marzo 2002, è stato nominato vice sindaco dello stesso comune.

Per effetto della condizione di ineleggibilità, sopravvenuta nel corso del mandato, disciplinata dagli articoli 47 e 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Marradi (Firenze), con deliberazione n. 22 del 14 marzo 2002, ha dichiarato, ai sensi e con la procedura prevista dall'art. 69 del citato testo unico, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marradi (Firenze).

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: Pisanu

02A13606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamassima e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Casamassima (Bari) ed il sindaco nella persona, del prof. Giuseppe Emilio Carelli;

Considerato che, in data 7 ottobre 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili, a termini di legge;

Ritenuto, pertanto. che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamassima (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Padovano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2002

CIAMPI

Pisanu, *Ministro dell'interno*

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casamassima (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Giuseppe Emilio Carelli.

Il citato amministratore, in data 7 ottobre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 270/13.2/EE.LL. del 28 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamassima (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Padovano.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: Pisanu

02A13607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Montesarchio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montesarchio (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Assunta Colella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montesarchio (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 ottobre 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con attti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1656/Gab. 13.43.1 del 18 ottobre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Assunta Colella.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A13608

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2002.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3251).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997, recante «Attuazione del trasferimento del centro abitato del comune di Cardeto», con la quale il prefetto di Reggio Calabria è stato nominato commissario delegato per gli adempimenti indicati dalle disposizioni della medesima ordinanza;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, della citata ordinanza con il quale è stato istituito il comitato tecnico amministrativo di esperti per la vigilanza sull'attuazione degli interventi disposti dall'ordinanza medesima, e con funzione consultiva anche per le questioni per le quali il commissario delegato ritenesse opportuno avvalersi;

Visto il decreto n. 3705 del 31 ottobre 1997 del Sottosegretario di Stato *pro-tempore* con delega per il coordinamento della protezione civile, con il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata ordinanza, è stata definita la composizione del suddetto comitato, disponendo che l'onere per le competenze e per le spese di funzionamento del medesimo gravasse sulle disponibilità del commissario delegato;

Ritenuto che, in considerazione del protrarsi dei tempi di attuazione dell'ordinanza n. 2500/1997, il comitato abbia assolto ai compiti ed alle funzioni attribuitigli dalla medesima ordinanza;

Sentito il prefetto di Reggio Calabria, commissario delegato per l'attuazione dell'ordinanza n. 2500/1997;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1986, recante «Attribuzione di un compenso per il servizio speciale prestato dagli equipaggi di volo degli aeromobili impiegati in operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi»;

Considerato che con la successiva legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile», sono state individuate quali strutture operative del Dipartimento della protezione

civile le amministrazioni dello Stato preposte alla tutela ambientale al cui personale, anche a seguito del processo evolutivo dei rispettivi ordinamenti, è stato riconosciuto il compenso connesso alle attività d'istituto svolte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3185 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria»;

Vista la nota prot. n. GAB/2002/9375/B09 del 20 settembre 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto l'integrazione della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3185 del 22 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia» ed, in particolare, l'art. 9, comma 4, così come modificato dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota prot. n. 280/GAB del 20 agosto 2002 del Magistrato alle acque - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto e la provincia di Mantova, con la quale è stata chiesta la modifica della copertura finanziaria dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001, così come modificata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3196/2002;

Vista la nota prot. n. GAB/2002/9375/B09 del 20 settembre 2002, con la quale il Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto di modificare l'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001, così come modificata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3196/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di Cengio (Savona) e del comune di Saliceto (Cuneo);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico-ambientale dell'area ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida»;

Vista la nota n. Gab/2002/8001/B02 del 24 luglio 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto di apportare alcune modifiche alla citata ordinanza n. 3232/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3186 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista la nota Gab/2002/8810/B02 del 29 agosto 2002, con la quale il Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha chiesto di modificare le premesse e l'art. 1, comma 4, della citata ordinanza 3186/2002;

Considerato opportuno, al fine di consentire la corretta applicazione del testo dell'ordinanza 3186/2002, dare corso alle esposte richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali

ed ai dissesti idrogeologici che nei giorni 9 e 10 settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria;

Viste le note n. 631 del 24 maggio 2002 e n. 1125 del 30 settembre 2002 del direttore del Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria - Ufficio compartimentale di Catanzaro, con le quali viene rappresentata la necessità di provvedere indifferibilmente entro il 30 settembre 2002 al rinnovo dei contratti di dieci tecnici assunti a tempo determinato ai sensi dell'ordinanza 3081/2000, in quanto l'ufficio medesimo non dispone di personale tecnico specializzato in numero sufficiente per svolgere le funzioni conferite con l'ordinanza n. 3081/2000 e, pertanto, senza il suddetto personale si troverebbe nell'impossibilità di proseguire tale attività;

Vista la nota prot. n. 1928 della regione Calabria del 24 settembre 2002, con la quale viene ribadita l'esigenza di prorogare i contratti di cui alla sopra citata ordinanza n. 3081/2000, al fine di garantire il funzionamento del Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania» e l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Viste le note n. 924/2002/SPC e n. 444/652-2002/SPC in data 19 agosto 2002 e 16 settembre 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino, con le quali viene chiesta la proroga dell'operatività del campo base di Lauro istituito dopo i tragici eventi del 5 e 6 maggio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nei territori della regione Liguria in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3175 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» ed, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Vista la nota del 19 giugno 2002 dell'assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e protezione civile della regione Liguria di trasmissione della delibera della Giunta regionale n. 521 del 31 maggio 2002, inerente alla richiesta di prorogare ulteriormente i termini per l'affidamento dei lavori ricompresi nel piano di cui all'ordinanza 3090/2000;

Considerato che, per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose situazioni emergenziali in atto, risulta necessario adeguare l'articolazione dei turni del personale del Centro situazioni unificato del dipartimento medesimo;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, predisposto dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, che, per l'at-

tuazione del citato programma di potenziamento, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3113 del 16 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2001, recante «Misure urgenti per il completamento del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni»;

Vista la nota della regione Piemonte n. 15385 del 4 ottobre 2002, con la quale, a seguito degli eventi alluvionali di maggio-agosto 2002, è stata rappresentata la sopravvenuta necessità di rimodulare e completare il progetto di interventi urgenti di potenziamento dei sistemi di previsione e prevenzione dei rischi naturali predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, approvato e finanziato dalla Giunta regionale con la delibera del 22 gennaio 2001 ed inserito nel Programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi della citata legge n. 267 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, colpiti da eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 20 e il 21 ottobre 2001;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3236 del 5 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 188 del 12 agosto 2002, recante «Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre 2001, nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Firenze»;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. È soppresso il Comitato tecnico-amministrativo istituito ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997.

2. Il prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato provvede a liquidare le eventuali spettanze degli attuali componenti del Comitato con le disponibilità di cui all'art. 6, comma 2, della predetta ordinanza.

Art. 2.

1. L'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 688/FPC/ZA del 21 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1986, è revocata.

Art. 3.

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 3185 del 22 marzo 2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1 *bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è assegnata in favore del commissario delegato - Presidente della regione Calabria l'ulteriore somma di € 10.329.037,98 a valere sullo stanziamento iscritto, per l'anno 2002, nell'U.P.B. 1.2.3.5 capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette risorse finanziarie sono assoggettate alle medesime modalità di trasferimento e di rendicontazione di cui ai commi 3 e 4».

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3170 del 27 dicembre 2001, così come integrato dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, le parole comprese tra: «con imputazione» fino a «rifinanziamenti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 7082 - U.P.B. 1.2.3.5 (Programma di tutela ambientale) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3232 del 24 luglio 2002 dopo le parole «può nominare» sono aggiunte le parole «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

2. All'art. 1 della predetta ordinanza n. 3232/2002 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «3. Il compenso spettante al soggetto attuatore sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e graverà sui fondi a disposizione del commissario delegato».

3. Al comma 3 dell'art. 3 della medesima ordinanza n. 3232/2002, dopo le parole «dalla presente ordinanza» sono aggiunte le parole «nello stesso decreto di nomina il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a fissare i compensi spettanti agli esperti componenti la commissione. Il relativo onere graverà sui fondi a disposizione del commissario delegato».

Art. 6.

1. All'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3186 del 22 marzo 2002 sono apportate le seguenti modifiche: nelle premesse, il secondo ritenuto è soppresso. Al comma 4 dell'art. 1 le parole «di cui ai successivi articoli 5 e 6» sono sostituite con le parole «di cui al successivo art. 6».

Art. 7.

1. Al fine di garantire il regolare espletamento, senza soluzioni di continuità, del servizio di preannuncio ed allarme dei fenomeni idrogeologici di particolare rilevanza da parte del centro funzionale meteo-idrologico per la Calabria, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3081/2000, è autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza n. 3081/2000.

2. Il Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria prosegue le attività di sviluppo del sistema di allertamento a scala comunale realizzato in attuazione dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3081/2000, di sorveglianza meteoidrologica in continuo del territorio della regione Calabria.

3. Il Centro funzionale meteo-idrologico per la regione Calabria provvede, altresì, all'espletamento delle attività di protezione civile della regione Calabria finalizzate alla progettazione e realizzazione del centro radar regionale, alla elaborazione e diffusione di dati relativi alla siccità ed alla sperimentazione finalizzata alla messa a punto di un modello di propagazione degli incendi boschivi.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in € 90.000,00, sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

5. È autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al direttore del centro funzionale meteo-idrologico e mareografico dell'ARPA della regione Calabria, sulla quale sono versate le somme di cui al comma 4, in deroga alle norme di contabilità di Stato in materia di contabilità speciale.

Art. 8.

1. L'operatività del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata dall'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2002.

Art. 9.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3090/2000, già prorogato dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3175 del 24 gennaio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Art. 10.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, nonché per evitare soluzioni di continuità nell'espletamento delle prestazioni lavorative effettivamente rese e documentate, al personale dipendente è riconosciuta, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2002, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. All'onere valutato in 150.000,00 € si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del Centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Gli interventi urgenti previsti dal programma di potenziamento dei sistemi di previsione e prevenzione dei rischi naturali, approvato e finanziato dalla giunta regionale del Piemonte a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, ed inseriti nel programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi della legge n. 267 del 1998, da rimodulare e completare in conseguenza delle sopravvenute nuove necessità di prevenzione e monitoraggio determinate dagli eventi alluvionali di maggio-agosto 2002, sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

2. Alla realizzazione dei progetti provvede direttamente la regione Piemonte con oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e 16;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies* nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

legge regionale 6 agosto 1984, n. 8, articoli 23, 24, 26, 29, 30 e 31;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 12.

1. È assegnato al comune di Lari in provincia di Pisa l'importo di € 200.000,00 per il ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali del 20 e 21 ottobre 2001 che hanno colpito il territorio della regione Toscana. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13458

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2002.

Modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre 2001, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 351, gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale (ad esclusione degli immobili elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto) ed è stata avviata la prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 realizzata in data 21 dicembre 2001;

Visti i nuovi decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 al presente decreto, che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività, e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;

Considerato che è in corso di emanazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tramite il quale sono trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro dell'economia»);

Decreta:

Art. 1.

I beni immobili trasferiti ai sensi del Primo decreto del Ministro dell'economia, fatta eccezione per quelli di pregio sono alienati con le modalità e secondo le procedure individuate nell'allegato 1, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione eventualmente spettanti agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente; i predetti diritti sono esercitati nei termini e con le modalità individuate nel medesimo allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 324

ALLEGATO 1

PROCEDURE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI ALLA S.C.I.P. - SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L., AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO FATTA ECCEZIONE PER QUELLI DI PREGIO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'EVENTUALE DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI RESIDENZIALI E DELL'EVENTUALE DIRITTO DI PRELAZIONE IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI RESIDENZIALI

1. I beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso abitativo trasferiti alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., ai sensi del presente decreto (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili abitativi»), in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti in opzione agli aventi diritto.

Il diritto di opzione è esercitato dagli aventi diritto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in opzione, pena la decadenza dal diritto di opzione. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento integrale del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro quaranta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.

2. Gli immobili abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte hanno ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà) o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione (tutti i predetti immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili inoptati»), ovvero gli immobili abitativi che risultino liberi (detti immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili liberi») sono venduti mediante l'esperimento di aste. Nell'ambito di ogni asta, ciascun immobile inoptato e ciascun immobile libero è offerto in vendita singolarmente.

3. In relazione agli immobili inoptati ed agli immobili liberi le date di espletamento delle prime aste e delle aste successive sono stabilite nel Business Plan da allegarsi al contratto di gestione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del Primo decreto del Ministro dell'economia.

4. Le aste aventi ad oggetto immobili abitativi sono gestite da notai. Le aste aventi ad oggetto immobili non abitativi sono gestite dai soggetti individuati ai successivi punti 9 e 10.

5. Ove l'asta abbia ad oggetto immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, il prezzo base d'asta per la prima asta è pari al 70% del valore di tali immobili, quale determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge.

Ove l'asta abbia ad oggetto (i) immobili inoptati per i quali, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione per il solo diritto di usufrutto, è posta in vendita la nuda proprietà, ovvero (ii) immobili liberi, il prezzo base d'asta per la prima asta, è pari al valore della nuda proprietà o della piena proprietà (a seconda del caso) di tali immobili, quali determinati dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge.

Gli immobili inoptati diversi da quelli in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto che non siano venduti nella prima asta, sono offerti in vendita in una seconda asta con un prezzo base d'asta pari al 50% del valore di tali immobili inoptati (quale determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge); gli immobili inoptati in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti nella prima asta, sono offerti in vendita in una seconda asta con un prezzo base d'asta pari al 70% del valore di tali immobili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso), quali determinati dall'Agenzia del territorio ai sensi legge; gli immobili inoptati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta.

6. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto, e presentano offerte segrete in aumento nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta. Nell'ipotesi in cui in relazione alla vendita di un immobile il prezzo più elevato sia contenuto in più offerte, i soggetti che abbiano presentato le medesime offerte risultate più elevate presentano ulteriori offerte nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta. Si procede ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) anche quando sia stata presentata una sola offerta. Gli immobili sono aggiudicati in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato.

7. In relazione agli immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, nel caso in cui sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata in via provvisoria, e diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni successivi alla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione. L'offerta in prelazione agli aventi diritto degli immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'aggiudicazione provvisoria.

L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione. La mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

8. E caso di aggiudicazione definitiva di un immobile libero, la stipula del contratto di compravendita, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. La mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

9. Gli immobili ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili non abitativi») sono venduti con le seguenti modalità.

La vendita degli immobili non abitativi è affidata congiuntamente ad uno o più operatori aventi particolare esperienza nel settore immobiliare individuati con procedura competitiva con la quale la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., stipula apposito contratto. Gli immobili non abitativi sono venduti mediante l'esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6. Ciascun immobile non abitativo è offerto in vendita singolarmente soltanto in una prima asta gestita da una commissione di tre membri uno dei quali nominato dall'Agenzia del demanio o dagli enti previdenziali individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio (a seconda del caso) e due nominati dal soggetto incaricato della vendita degli immobili non abitativi. Per la valida costituzione della predetta commissione è sufficiente la presenza di due membri. L'offerta in prelazione degli immobili non abitativi agli aventi diritto, al prezzo di aggiudicazione provvisoria ovvero (in mancanza di aggiudicazione) al prezzo base d'asta, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data di espletamento della predetta asta nell'ambito della quale l'immobile non abitativo è stato offerto in vendita singolarmente. L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione.

10. Gli immobili non abitativi che, a seguito dell'espletamento dell'asta di cui al precedente punto 9, non siano venduti al soggetto titolare del diritto di prelazione o al soggetto aggiudicatario, sono accorpati in uno o più lotti e venduti mediante l'esperimento di una o più aste, da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6. Per la prima di tali aste il prezzo base d'asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati in relazione all'asta nella quale gli stessi sono stati offerti in vendita in forma frazionata, scontata di una percentuale del 25%. Per la seconda di tali aste il prezzo base d'asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati in relazione all'asta nella quale gli stessi sono stati offerti in vendita in forma frazionata, scontata di una percentuale del 35%.

Gli immobili non abitativi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della seconda asta in forma non frazionata, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta. La composizione del lotto posto in vendita in forma non frazionata può essere variata, in caso di mancata aggiudicazione, all'esito di ciascuna delle aste.

02A13727

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2002.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Sorgente Oro - Alpi Cozie», in Luserna S. Giovanni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 aprile 2001 con la quale la società Pontevecchio S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), strada Carignano n. 46/3, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Oro - Alpi Cozie» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sea» sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1998, n. 3111-066 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Sorgente Oro - Alpi Cozie;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 24 settembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto 30 maggio 2002 del direttore generale della direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Oro - Alpi Cozie» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sea» sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino), sono le seguenti «Può avere effetti diuretici. Indicata nell'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 4 novembre 2002

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

02A13337

DECRETO 15 novembre 2002.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2003;

Accertato che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2003, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1) Alchymars S.p.a., via delle Industrie, 6 - Ceriano Laghetto (Milano):

		per l'Italia		per l'estero
metadone	kg	200	kg	1.200
metamfetamina	»	100	(per produrre Selegilina)	

2) Aventis Bulk S.p.a., via R. Lepetit, 142 - Garessio (Cuneo):

		per l'Italia		per l'estero
destropropossifene	kg	5.000	kg	65.000

3) Dinamite Dipharma S.p.a., via Bissone, 5 - Baranzate di Bollate (Milano):

		per l'Italia		per l'estero
destropropossifene	kg	1.000	kg	24.000
Tramadolo	»	1.000	»	11.000
L-metamfetamina	»	1.000	(per produrre Selegilina)	

4) F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):

		per l'Italia		per l'estero
bromazepam	kg	100	kg	3.900
clobazam	»	50	»	2.950
clonazepam	»	50	»	2.300
clordiazepossido	»	945	»	13.725
delorazepam	»	50	»	250
desmetildiazepam	»	250	»	350
diazepam	»	1.000	»	19.000
estazolam	»	20	»	80
flunitrazepam	»	80	»	320
flurazepam	»	597	»	5.932
ketazolam	»	0	»	1.200
lorazepam	»	200	»	2.400
medazepam	»	200	»	2.300
metil-lorazepam	»	400	»	50
nitrazepam	»	200	»	5.800
oxazepam	»	500	»	19.500
pentazocina	»	300	»	3.700
prazepam	»	50	»	4.950
quazepam	»	0	»	100
R-3,4-dimetossiamfetamina	»	0	»	500
temazepam	»	3.000	»	17.000
tetrazepam	»	50	»	5.950
tilidina	»	0	»	5.000

5) Industriale Chimica S.r.l., via Grieg, 13 - Saronno (Varese):

		per l'Italia		per l'estero
pentazocina	kg	100	kg	1.500
zopiclone	»	200	»	3.300

6) Laboratori MAG S.p.a., via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano):

		per l'Italia		per l'estero
amfepramone	kg	500	kg	2.000
fendimetrazina	»	1.000	»	5.000
fentermina	»	80	»	3.000
pemolina	»	0	»	500
pentazocina	»	50	»	500

7) Profarmaco S.r.l., via Curiel, 34 - Paullo (Milano):

		per l'Italia		per l'estero
alprazolam	kg	200	kg	2.000
bromazepam	»	200	»	3.500
brotizolam	»	20	»	100
clonazepam	»	50	»	1.200
clorazepato	»	300	»	3.000
clordiazepossido	»	500	»	7.000
diazepam	»	500	»	12.000
estazolam	»	10	»	100
flunitrazepam	»	30	»	300
flurazepam	»	500	»	2.500
lorazepam	»	500	»	4.500
lormetazepam	»	600	»	800
medazepam	»	200	»	3.000
midazolam	»	100	»	800
nitrazepam	»	100	»	2.000
oxazepam	»	200	»	8.000
temazepam	»	1.200	»	9.000
triazolam	»	20	»	200

8) S.A.L.A.R.S. S.p.a., via S. Francesco, 5 - Camerlata (Como):

		per l'Italia		per l'estero
codeina	kg	300	kg	300
diidrocodeina	»	400	»	5.000
etilmorfina	»	1	»	1
morfina	»	200	»	300
folcodina	»	1	»	1
idrocodone	»	1	»	20
ossicodone	»	10	»	500
ossimorfone	»	0,500	»	0,500
tebacone	»	0,500	»	0,500
buprenorfina	»	1	»	5
3-monoacetilmorfina	»	0,200	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200	»	10
acetilcodeina	»	0,200	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200	»	0,200
acetorfina	»	0,200	»	0,200
etorfina	»	0,200	»	0,200
normorfina	»	0,200	»	0,200
norcodeina	»	0,200	»	0,200
norossicodone	»	0,200	»	0,200

Tali quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A13733

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2002.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 161/02 del 20 marzo 2002 con la quale la giunta provinciale di Milano designa la dott.ssa Tatiana Biagioni e la dott.ssa Velia Addonizio rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Tatiana Biagioni e della dott.ssa Velia Addonizio, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Milano;

Decreta:

La dott.ssa Tatiana Biagioni e la dott.ssa Velia Addonizio sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Curriculum vitae

Tatiana Biagioni.

In data 26 ottobre 1992, consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Giurisprudenza di Firenze con la votazione di 105/110 e tesi di laurea in diritto commerciale con il prof. Francesco Corsi.

Nel 1993 la tesi viene premiata con una borsa di studio dell'A.I.B.A. (Associazione italiana broker di assicurazione); nel 1994 la tesi viene pubblicata per estratto a cura della stessa A.I.B.A.

Nel 1996 consegue presso la Corte d'appello di Firenze l'abilitazione all'esercizio dell'attività forense.

Dal febbraio 1993 al mese di ottobre 1997 svolge attività professionale presso lo studio legale dell'avv. Fabio Rusconi di Firenze occupandosi, delle seguenti materie:

diritto del lavoro, in particolare rapporto di lavoro giornalistico - tutela delle lavoratrici madri legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - molestie sessuali sul luogo di lavoro - parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro legge 9 dicembre 1977, n. 903 - pari opportunità e tutela contro le discriminazioni sessuali legge 10 aprile 1991, n. 125 - collocamento obbligatorio degli invalidi civili legge 2 aprile 1968, n. 482 - legge 12 marzo 1999, n. 68 - assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate legge 5 febbraio 1992, n. 104 - licenziamenti discriminatori;

diritto di famiglia, in particolare matrimonio - adozioni nazionali ed internazionali - filiazione - successioni.

Nel novembre 1997 si trasferisce a Milano e, dal marzo 1998 al marzo 2001, collabora con lo studio dell'avv. Aldo Bottini di Milano, occupandosi di:

diritto del lavoro, in particolare promuovendo giudizi in materia di congedi parentali legge 8 marzo 2000, n. 53 - molestie sessuali sul luogo di lavoro - norme per il diritto al lavoro dei disabili, in particolare dei sordomuti, in collaborazione con l'Ente nazionale sordomuti legge 2 aprile 1968, n. 482 e legge 12 marzo 1999, n. 68 - licenziamenti discriminatori - licenziamenti collettivi e trattando con particolare interesse le problematiche relative alle pari opportunità e alla tutela contro le discriminazioni sessuali legge 10 aprile 1991, n. 125;

diritto di famiglia in particolare adozioni e affidamento dei minori legge 4 maggio 1983, n. 184, e riforma dell'adozione internazionale legge 31 dicembre 1998, n. 476;

diritto sindacale, con particolare riferimento alla elaborazione di statuti e regolamenti delle organizzazioni sindacali;

diritto comunitario, con particolare riferimento al tema dei congedi parentali.

Sin dal 1998 collabora con «l'Associazione per la famiglia» di Milano, associazione promossa da C.I.S.L., A.C.L.I. e Confcoperative, fornendo assistenza legale in materia di diritto del lavoro e di diritto di famiglia in favore delle famiglie meno abbienti. Si occupa inoltre di diritto internazionale, con particolare riferimento ai diritti e doveri delle donne immigrate e ai diritti e doveri nell'ambito del nucleo familiare. Sempre per l'Associazione per la famiglia si occupa della normativa sulla privacy (legge n. 675/1996) e fornisce consulenza in favore di alcune banche del tempo; si è specializzata in materia di adozioni e per l'Associazione per la famiglia ha patrocinato, avanti al Tribunale di Milano, la prima causa in Italia volta ad estendere il diritto ai riposi orari giornalieri ai genitori di figli adottivi con più di un anno di età, ottenendo pronuncia favorevole; si è occupata inoltre delle problematiche legali relative al settore «no profit».

Nell'ambito della collaborazione con l'Associazione per la famiglia ha tenuto, nel febbraio 2001, un corso in materia di «Mediazione familiare» promosso dal Ciessevi (Coordinamento associazioni volontariato) e dalla stessa Associazione per la Famiglia, trattando i seguenti temi: adozioni, con particolare riferimento all'adozione di minori portatori di handicap, e congedi parentali, con attenzione ai diritti ed alle responsabilità dei padri lavoratori ed alla conciliazione dell'attività lavorativa con la vita familiare.

È in corso di pubblicazione un lavoro eseguito in collaborazione con l'Associazione per la famiglia in tema di «Adozioni nazionali ed internazionali».

Sempre nell'ambito della collaborazione con l'Associazione per la famiglia sono in corso di programmazione corsi per padri e madri in materia di diritto di famiglia.

Collabora con «Milanolavora», Ente bilaterale, promosso da APIMILANO e dalle organizzazioni sindacali, occupandosi della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto di formazione.

Collabora con l'A.R.P.A.T. - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, sulle tematiche relative alla legge n. 53/2000 sui «Congedi parentali» e alla salute delle donne lavoratrici.

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese approfondita per mezzo di corsi frequentati presso il Centro linguistico di Ateneo dell'Università di Firenze e durante i numerosi viaggi all'estero.

Milano, 4 aprile 2001

Curriculum vitae

Velia Addonizio.

Laureata in giurisprudenza nel 1980 presso l'Università degli studi Statale di Milano.

Nel periodo settembre 1980-1983 ha svolto pratica forense presso lo studio penalistico dell'avv. Andrea Migliazza e lo studio di diritto tributario dell'avv. Mazzarella, entrambi del Foro di Milano.

Nell'ottobre 1983 ha superato gli esami di stato per l'esercizio della professione di procuratore legale.

Nel periodo 1983-1988 ha fatto parte della redazione della rivista giuridica mensile «Il Corriere Giuridico».

Nel periodo 1988-1991 ha collaborato quale procuratrice legale con lo studio dell'avv. Riccardo Musatti del Foro di Milano e si è specializzata nella materia e nelle cause di diritto del lavoro.

Dal 1991 esercita l'attività forense quale titolare di studio legale, trattando prevalentemente controversie di diritto del lavoro (privato e pubblico), diritto di famiglia e in minore misura cause di diritto civile ordinario.

Nell'ambito dell'attività professionale in materia lavoristica, ampio spazio è dedicato alla trattazione di controversie tipiche del lavoro femminile:

ovvero questioni attinenti al lavoro a tempo parziale ed atipico in genere (forme contrattuali notoriamente diffuse soprattutto nella forza lavoro femminile), problemi di discriminazioni dirette ed indirette, nonché vicende di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

La particolare attenzione al lavoro delle donne dipende anche dalla caratterizzazione del contenzioso trattato, concentrato soprattutto in settori merceologici (come ad esempio quello delle imprese di pulizie) fortemente segnati dalla prevalenza dell'occupazione femminile.

02A13456

DECRETO 7 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Bologna Associazione Stock Car B.A.S. a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 25 maggio 2001 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Bologna Associazione Stock Car B.A.S. a r.l.», con sede in Bologna;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative del 26 settembre 2002;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Bologna Associazione Stock Car B.A.S. a r.l.», con sede in Bologna, via Arnaud n. 9, costituita con rogito notaio dott. Fantini Gianfranco, in data 20 marzo 1980, repertorio n. 3720/638, codice fiscale n. 02205280379, B.U.S.C. n. 3310/175566.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 7 novembre 2002

Il direttore provinciale: CASALE

02A13461

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Kerim Tour», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa (art. 2544, comma 1);

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 26 settembre 2002 trasmesso con nota n. 1.444.24719 del 4 ottobre 2002;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni, in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni e che, inoltre, non vi sono pendenze attive o passive da definire;

Decreta:

La società cooperativa «Kerim Tour», con sede in La Spezia, costituita con rogito notaio dott. Francesco Ceroni in data 24 ottobre 1988, repertorio n. 68074, registro imprese n. 10117, B.U.S.C. n. 1018/237012, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La Spezia, 11 novembre 2002

Il direttore provinciale reggente: MANCINO FLORIS

02A13449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 luglio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi»;

Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la campagna oleica, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A013360

DECRETO 28 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 novembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60901;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano»;

Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la campagna oleica, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della Qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 28 marzo 1998, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A013362

DECRETO 28 ottobre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad affettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 16 novembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria»;

Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la campagna oleica, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del perido di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A013363

DECRETO 12 novembre 2002.

Proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concemente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concemente il Regolamento recante disciplina dell'attivitá dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002 all'oggetto «consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi» concernente le modalità per l'affidamento della gestione e della tutela della risorsa molluschi bivalvi in via definitiva ai consorzi di gestione di cui ai citati regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998;

Viste le proposte formulate dal comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 nelle riunioni dell'11 giugno e 31 ottobre 2002;

Ravvisata l'opportunità di prorogare la sperimentazione per la gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonché dei fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi dell'alto adriatico ai fini dell'assegnazione ai consorzi, in via definitiva, delle relative gestioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La sperimentazione atta ad assicurare una gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonché la gestione sperimentale della pesca dei fasolari istituita nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e prorogata per tre anni, a decorrere dal 1° febbraio 2003.

Art. 2.

1. A parziale modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 i singoli consorzi di gestione, nell'ambito del comitato di coordinamento, in luogo di due rappresentanti, partecipano con:

- il presidente, il vice presidente o suo delegato, il direttore.

Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 é così sostituito:

2. Per la pesca dei fasolari, fermo restando il numero massimo di 65 unitá operanti, per ciascun compartimento marittimo il numero delle unitá é determinato previo accordo tra i consorzi nell'ambito del comitato di coordinamento.

3. I titolari delle unitá che intendono esercitare la pesca dei fasolari per un periodo di almeno tre anni, che comporta la contestuale sospensione della possibilità di pesca delle vongole, presentano domanda al comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999.

Art. 4.

1. Ai fini dell'assegnazione, in via definitiva, della gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonché della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, i singoli consorzi sono tenuti a presentare alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2003, le relative proposte, corredate del parere scientifico del rappresentante della ricerca.

Il presente decreto é pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2002

Il sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A13396

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze, Livorno e Pisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1º luglio 2002 al 7 settembre 2002 nella provincia di Firenze;

piogge persistenti dal 15 luglio 2002 al 25 agosto 2002 nella provincia di Pisa;

piogge alluvionali dal 4 settembre 2002 al 9 settembre 2002 nella provincia di Livorno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze: piogge persistenti dal 1º luglio 2002 al 7 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Scarperia;

Livorno: piogge alluvionali del 4 settembre 2002, del 9 settembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nel territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

Pisa: piogge persistenti dal 15 luglio 2002 al 25 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Vecchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13613

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 agosto 2002 nelle province di Perugia e Terni;

tromba d'aria dal 6 agosto 2002 al 21 agosto 2002 nella provincia di Perugia;

grandinate dal 6 agosto 2002 al 21 agosto 2002 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

grandinate del 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Citerna, Città di Castello, San Giustino;

tromba d'aria del 6 agosto 2002, del 21 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Campello sul Clitunno, Spoleto;

grandinate del 6 agosto 2002, del 21 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio del comune di Spoleto;

Terni:

grandinate del 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Montecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13614

DECRETO 14 novembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 24 maggio 2002 al 6 agosto 2002 nella provincia di Verona;

piogge persistenti dal 14 luglio 2002 al 19 luglio 2002 nella provincia di Padova;

piogge persistenti dal 14 luglio 2002 al 19 luglio 2002 nella provincia di Venezia;

piogge persistenti dal 15 luglio 2002 al 18 luglio 2002 nella provincia di Rovigo;

piogge alluvionali dal 15 agosto 2002 al 18 agosto 2002 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

piogge persistenti dal 14 luglio 2002 al 19 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arzergrande, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, Rovolon, Saletto, Sant'Urbano, Stanghella, Teolo, Vescovana, Villa Estense, Vo;

Rovigo:

piogge persistenti dal 15 luglio 2002 al 18 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bosaro, Castelguglielmo, Ceregnano, Corbola, Crespino, Fratta Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Papozze, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, Taglio di Po, Trecenta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

Venezia:

piogge persistenti dal 14 luglio 2002 al 19 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona;

Verona:

piogge persistenti dal 24 maggio 2002 al 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castagnaro, Cerea, Villa Bartolomea;

Vicenza:

piogge alluvionali dal 15 agosto 2002 al 18 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Asigliano Veneto, Orgiano, Poiana Maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A13615

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa editoriale Apuana a responsabilità limitata», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 luglio 2000 eseguti dalla direzione provinciale del lavoro di Carrara nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa editoriale Apuana a responsabilità limitata», con sede in Carrara (Massa);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa editoriale Apuana a responsabilità limitata», con sede in Carrara, costituita in data 1° aprile 1977 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Sagone di Massa Carrara, omologato dal tribunale di Massa Carrara con decreto del 19 maggio 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Filippo Micheloni, con studio in Marina di Carrara via N. Sauro n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13398

DECRETO 29 ottobre 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Emmebi», in Bergamo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di accertamento ispettivo del 19 ottobre 2001 nei confronti della cooperativa «Emmebi», con sede in Bergamo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale sviluppo produttività e competitività;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Emmebi», con sede in Bergamo, costituita in data 28 agosto 1995, a rogito notaio dott. Franco Schiantarelli.

Art. 2.

La dott.ssa Anita Rossella Testa con studio in Castel Rozzone (Bergamo), via San Bernardo n. 22/e, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13450

DECRETO 29 ottobre 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Paolo I», in Ferentino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di accertamento ispettivo del 27 aprile 2001 e del successivo 26 settembre 2001 nei confronti della cooperativa edilizia «Paolo I», con sede in Ferentino (Frosinone);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Paolo I», con sede in Ferentino (Frosinone), costituita in data 21 aprile 1979, a rogito notaio dott. Tufano Maurizio.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Verdiglione con studio in Roma in via Palestro n. 56, è nominato per un perido di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13452

DECRETO 31 ottobre 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «SO.F.I.M. - Società italiana per i medici», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di mancate relazioni ispettive del 27 ottobre 2000 e del 14 febbraio 2001 nei confronti della cooperativa «SO.F.I.M. - Società finanziaria italiana per i medici», con sede in Roma;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «SO.F.I.M. - Società italiana per i medici», con sede in Roma, costituita in data 29 gennaio 1960, a rogito notaio dott. Misurale Alberto, codice fiscale n. 01110650585.

Art. 2.

Il dott. Antonino Scalia residente in Roma in via Cirillo Monzani n. 8, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della sudetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13451

DECRETO 31 ottobre 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Sirio», in San Giuseppe Vesuviano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2 lettera *b* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose irregolarità nella gestione societaria emerse dal verbale di accertamento ispettivo del 20 giugno 2001 a carico della Società cooperativa «Sirio» con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127:

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindacati della società cooperativa «Sirio» con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita in data 25 marzo 1996 a rogito notaio dott. Alessandro Mattiange;

Art. 2.

L'avv. Vittorio Ricci con studio in Napoli in via Luigi Caldieri n. 127 è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, per territorio.

Roma, 31 ottobre 2002

Il sottosegretario di Stato: GALATI

02A13397

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Agrigest Soc. coop. agricola a r.l.», in Conca della Campania e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 12 luglio 2002, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agrigest Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Conca della Campania (Caserta) (codice fiscale 01317950614), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, domiciliato in Ariano Irpino, viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13334

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di mutualità dei due principati a r.l., in liquidazione», in Baronissi e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 13 maggio 2002 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa di mutualità dei due principati a r.l., in liquidazione», con sede in Baronissi (Salerno), codice fiscale 02599360654, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giovanni Brusco, nato a Maratea il 23 gennaio 1967, domiciliato in Vibonati (Salerno), via Roma n. 84/b, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13335

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 2002.

Recepimento della direttiva n. 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, ora del Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva n. 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2002, di recepimento della direttiva n. 2000/40/CE che modifica da ultimo la direttiva n. 70/156/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva n. 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva n. 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva n. 70/220/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2001, di recepimento della direttiva n. 2001/1/CE che modifica da ultimo la direttiva n. 70/220/CEE;

Vista la direttiva n. 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 16 del 18 gennaio 2002, che modifica la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati I e VII al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva n. 70/220/CEE, come da ultimo modificati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

ALLEGATO

Modifiche all'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001

1. La figura I.5.2, tipo VI, è sostituita dalla figura seguente:

Prove di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M ed N	Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M_1 ed N_1
Tipo VI	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	—»

2. Il punto 5.3.5 è modificato come segue:

Il riferimento alla nota (1) e la stessa nota (1) sono soppressi.

3. Il punto 5.3.5.1 è sostituito dal punto seguente:

«5.3.5.1. Devono essere sottoposti a questa prova tutti i veicoli della categoria M_1 e della categoria N_1 muniti di motore ad accensione comandata, ad eccezione di quelli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso, ma in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, sono considerati, ai fini della prova di tipo VI, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.

I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con GPL o GN devono essere sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con la benzina.

Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M_1 e della categoria N_1, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg. [1]

A decorrere dal 1° gennaio 2003, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria N_1, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli della categoria M_1 destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli della categoria M_1 aventi una massa massima superiore a 2 500 kg e inferiore o uguale a 3 500 kg.

[1] Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi a decorrere dal 1° gennaio 2002.

4. La tabella di cui al punto 5.3.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

Temperatura di prova 266 K (− 7 °C)			
Categoria	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO) L_1 (g/km)	Massa di idrocarburi (HC) L_2 (g/km)
M_1 [1]	—	15	1,8
N_1	I	15	1,8
N_1 [2]	II	24	2,7
	III	30	3,2

[1] Eccettuati i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.
[2] Compresi i veicoli della categoria M_1 di cui alla nota 1.»

Modifiche all'allegato VII al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 24 aprile 2001

5. La prima frase del punto 1 è modificata come segue:

«1. Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono descritti al punto 5.3.5 dell'allegato I.»

6. La prima frase del punto 2.1.1 è modificata come segue:

«2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono definiti al punto 5.3.5 dell'allegato I.»

7. Al punto 4.3.3, il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi.

02A13399

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.7002-XV.J(3515) del 24 ottobre 2002, i manufatti esplosivi, che la Sicamb S.p.a. con stabilimento in Latina intende importare dalla Martin Baker Aircraft Co. Ltd - Regno Unito, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come di seguito indicato:

MBEU167009-6 kit cartucce seggiolino monoposto: I categoria - gruppo «B», n. ONU 0275, 1.3C;

MBEU191111 cartridge assembly, main gun: I categoria - gruppo «B», n. ONU 0275, 1.3C;

MBEU164712 cartridge assembly, multi purpose initiator: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU187005 cartridge assembly, aero surfaces: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU176135 cartridge assenbly, seat initiator: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU177085 cartridge assembly, harness power retraction unit: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU190253 cartridge assembly, auxiliary: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU167534 cartridge assembly, drogue deployment unit: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU187010 cartridge assembly, bridle release: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU167536 cartridge assembly, headbox deployment unit: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU187454 cartridge assembly, harness release: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0323, 1.4S;

MBEU187040-1 cartridge assembly, back-up: V categoria - gruppo «A», n. ONU 0276, 1.4C;

MBEU191529 pacco razzi seggiolino anteriore: I categoria - gruppo «B», n. ONU 0186, 1.3C;

MBEU191530 pacco razzi seggiolino posteriore: I categoria - gruppo «B», n. ONU 0186, 1.3C;

MBEU191624 kit cartucce seggiolino biposto: I categoria - gruppo «B», n. ONU 0275, 1.3C.

Le cartucce elencate nel presente decreto, e classificate nella I e nella V categoria, sono da considerarsi compatibili tra loro e pertanto possono essere immagazzinate insieme.

02A13604

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tevetenz».

Estratto provvedimento UPC/II/1279 dell'11 novembre 2002

Specialità medicinale: TEVETENZ.

Confezioni:

033331012/M - 28 compresse film rivestite 200 mg;
033331024/M - 56 compresse film rivestite 200 mg;
033331036/M - 14 compresse film rivestite 300 mg;
033331048/M - 28 compresse film rivestite 300 mg;
033331051/M - 56 compresse film rivestite 300 mg;
033331063/M - 100 compresse film rivestite 300 mg;
033331075/M - 280 compresse film rivestite 300 mg;
033331087/M - 14 compresse film rivestite 400 mg;
033331099/M - 28 compresse film rivestite 400 mg;
033331101/M - 56 compresse film rivestite 400 mg;
033331113/M - 100 compresse film rivestite 400 mg;
033331125/M - 280 compresse film rivestite 400 mg;
033331137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;
033331149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;
033331152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;
033331164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;
033331176/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister;
033331188/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del processo produttivo alternativo E-2 per la sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Benaprex».

Estratto provvedimento UPC/II/1280 dell'11 novembre 2002

Specialità medicinale: BENAPREX.

Confezioni:

033661012 - 28 compresse film rivestite 200 mg;
033661024 - 56 compresse film rivestite 200 mg;
033661036 - 14 compresse film rivestite 300 mg;
033661048 - 28 compresse film rivestite 300 mg;
033661051 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

033661063 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

033661075 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

033661087 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

033661099 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

033661101 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

033661113 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

033661125 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

033661137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

033661149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

033661152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

033661164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

033661176/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

033661188/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del processo produttivo alternativo E-2 per la sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13611

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alpran».

Estratto provvedimento UPC/II/1281 dell'11 novembre 2002

Specialità medicinale: ALPRAN.

Confezioni:

033662014 - 28 compresse film rivestite 200 mg;

033662026 - 56 compresse film rivestite 200 mg;

033662038 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

033662040 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

033662053 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

033662065 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

033662077 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

033662089 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

033662091 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

033662103 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

033662115 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

033662127 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

033662139/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

033662141/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

033662154/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

033662166/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

033662178/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

033662180/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del processo produttivo alternativo E-2 per la sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13610

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Norlevo».

Estratto provvedimento UPC/II/1282 dell'11 novembre 2002

Specialità medicinale: NORLEVO.

Confezioni:

034884015/M - 10 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884027/M - 20 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884039/M - 50 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884041/M - 2 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

034884054/M - 100 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0146/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta dell'interazione con l'Iperico.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13609

Comunicato di rettifica relativo all'ordinanza del 20 agosto 2002, concernente «Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma Equestre».

In calce all'ordinanza 20 agosto 2002, relativa al divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma Equestre, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2002, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002, registro n. 6, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 230.

02A13648

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651281/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035